



COMUNE DI MOENA

Prot. 0003780 del 06/06/2017-A

Class. 6.1



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 774

Prot. n. 110/17D

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 - COMUNE DI MOENA - variante al piano regolatore generale per l'applicazione dell'articolo 105 della l.p. n. 15/2015 - APPROVAZIONE - prot. n. 110/17D.

Si dichiara che la presente copia
conforme all'originale è composta

da n. 3 fogli.

Trento, il 23 MAG. 2017

Il giorno **19 Maggio 2017** ad ore **09:20** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICEPRESIDENTE

ALESSANDRO OLIVI

ASSESSORE

CARLO DALDOSS

SARA FERRARI

MAURO GILMOZZI

TIZIANO MELLARINI

LUCA ZENI

Assenti:

ASSESSORE

MICHELE DALLAPICCOLA

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE



IL DIRETTORE

Elena Garbari

Esente da imposta di bollo di
semplice aff. art. 1.6... della To-
denza delegato B) del D.P.R. 26
ottobre 1972, n° 642 e s.m.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con verbale di deliberazione del Consiglio comunale n. 17/3 di data 9 agosto 2016 il Comune di MOENA ha adottato in via preliminare la variante al piano regolatore generale di tipo non sostanziale per l'applicazione dell'articolo 105 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 *"Legge provinciale per il governo del territorio"*, seguendo la procedura prevista dal combinato disposto degli articoli 37 e 39 della medesima legge;

la variante è pervenuta al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio in data 8 settembre 2016 con nota protocollo PAT n. 467441 e il relativo procedimento è stato sospeso dal 14 settembre 2016 al 27 ottobre 2016 in seguito alla richiesta di integrazione della documentazione in formato cartaceo e della pubblicità del provvedimento di adozione con la pubblicazione di un avviso su un quotidiano locale. Nello specifico per quanto riguarda quest'ultimo aspetto il Comune ha comunicato di aver provveduto in data 7 ottobre 2016 alla pubblicazione dell'avviso di adozione su un quotidiano locale e nuovamente all'albo pretorio e sul sito istituzionale, riaprendo i termini per la presentazione di osservazioni nel pubblico interesse per trenta giorni.

Si premette che l'articolo 105 della legge urbanistica provinciale n. 15/2015 disciplina il "Recupero degli insediamenti storici" mediante la possibilità di sopraelevazione fino ad un metro a fini abitativi ed è applicabile a tutte le categorie di intervento escluso il restauro. Il primo comma prevede inoltre che "Tale disposizione si applica anche in deroga alle norme ed alla disciplina delle categorie d'intervento del PRG ed è alternativa a disposizioni analoghe". Il comma 2 del medesimo articolo 105 prevede peraltro che i Comuni, tramite variante al PRG, classificata non sostanziale in base all'articolo 39, comma 2 della l.p. n. 15/2015, possano derogare all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 105 individuando "determinati edifici in ragione della presenza di specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche".

In materia di valutazione strategica dei piani si dà atto, come riportato nel dispositivo della deliberazione consiliare di adozione preliminare, che per i suoi contenuti la variante al PRG in argomento non è soggetta a rendicontazione urbanistica secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg., articolo 3bis, comma 8, lettera g).

Ai sensi dell'art. 39, comma 3, della l.p. n. 15/2015, il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio ha esaminato la variante al fine della verifica di coerenza delle previsioni adottate e ha formalizzato la valutazione nel parere n. 53/16 di data 30 novembre 2016. La struttura si è espressa in relazione alla coerenza dei criteri stabiliti dal Comune di MOENA rispetto al principio generale illustrato nell'articolo 105 della l.p. n. 15/2015 e delle schede selezionate rispetto all'intero patrimonio edilizio storico schedato sul territorio comunale.

Tale parere conclude con una valutazione positiva al prosieguo dell'iter di approvazione della variante evidenziando che il Servizio competente ha preso atto della scelta comunale di predisporre una variante urbanistica esclusivamente normativa, rivedendo puntualmente gli articoli dal 12 al 18 del titolo V delle norme di attuazione del piano generale degli insediamenti storici in vigore e rinviando una nuova schedatura del centro storico in attesa della deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 2 dell'articolo 103 della l.p. n. 15/2015. Relativamente all'applicazione dell'articolo 105 della medesima legge il Servizio ha ritenuto coerenti con le disposizioni provinciali le condizioni dettate per gli interventi di sopraelevazione previsti al comma 1 di tale articolo nei casi di risanamento conservativo-R2, di ristrutturazione edilizia-R3 e di demolizione e ricostruzione-R4 (articoli 15,16 e 17 delle norme di attuazione), e l'esclusione dalla possibilità di sopraelevazione per i manufatti corrispondenti ai "tabià", classificati con la categoria "Risanamento conservativo-Tabià" al fine di tutelare il patrimonio di particolare interesse storico-documentario di tali edifici. Nel parere del Servizio si rinvia alla valutazione della Soprintendenza per i beni culturali interpellata in ragione dell'ambito coinvolto che ha prodotto il proprio nulla osta alla variante in argomento in data 1 dicembre 2016.



Con lettera di data 2 dicembre 2016, prot. n. 650217, il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio ha trasmesso al Comune il proprio parere n. 53/16 unitamente alla valutazione della Soprintendenza per i beni culturali sopra richiamata che costituisce parte integrante del parere medesimo.

Si evidenzia che con l'espressione del parere di verifica di coerenza sopra citato il procedimento relativo all'esame tecnico della presente variante della durata di 45 giorni, iniziato il giorno 9 settembre 2016 (giorno successivo alla data di arrivo della richiesta da parte del Comune), tenendo conto delle eventuali sospensioni intervenute, è da ritenersi concluso.

Preso atto dei contenuti della valutazione provinciale il Comune di MOENA ha comunicato in data 6 febbraio 2017 l'avvenuta adozione definitiva della variante al PRG in argomento effettuata con verbale di deliberazione consiliare n. 3/1 del 30 gennaio 2017. La documentazione relativa è pervenuta alla Provincia in data 9 febbraio 2017 con lettera prot. PAT n. 75758.

In sede di adozione definitiva il Comune ha fatto presente che è stato assicurato il deposito della variante ai sensi dell'articolo 37, comma 3, e dell'articolo 39, comma 3, della l.p. n. 15/2015, che durante tale periodo sono pervenute due osservazioni nel pubblico interesse e che le medesime sono state pubblicate ai sensi dell'articolo 37, comma 4 di tale legge. Le osservazioni pervenute sono state esaminate e valutate dall'Amministrazione comunale che ha controdedotto alle medesime come risulta dall'Allegato 1 alla deliberazione consiliare n. 3/1 del 2017.

Si fa presente che il procedimento di approvazione della presente variante è stato sospeso con lettera del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio del 16 febbraio 2017, protocollo n. 89689 al fine di ottenere chiarimenti ed elementi di valutazione sugli aspetti evidenziati da un cittadino nelle osservazioni presentate alla Provincia che rilevavano presunte condizioni di illegittimità in sede di adozione della deliberazione consiliare n. 3/1 del 30 gennaio 2017 e di criticità relativamente ad alcune fasi dell'iter amministrativo di approvazione della variante. Con la medesima lettera il Servizio ha ritenuto richiedere una valutazione delle problematiche rilevate anche al Servizio Autonomie locali per gli aspetti di competenza. Tale Servizio, alla luce anche degli elementi forniti dal Comune, pervenuti alla Provincia in data 4 aprile 2017, protocollo PAT n. 194721, ha formulato il proprio parere sugli aspetti di competenza con lettera di data 7 aprile 2017, prot. n. 203190. Si evidenzia inoltre che nella lettera del Comune di chiarimento risulta che non sono pervenute nuove osservazioni correlate a quelle pubblicate a seguito dell'ulteriore deposito previsto al comma 4 dell'articolo 37 della l.p. n. 15/2015.

Si ritiene opportuno riportare di seguito in maniera sintetica le valutazioni effettuate dal Servizio Autonomie locali sugli aspetti di competenza. Per quanto concerne il presunto vizio di legittimità della deliberazione consiliare n. 3/1 sopra citata, il parere del Servizio, dopo aver richiamato le disposizioni dettate dal regolamento sul funzionamento del consiglio comunale di Moena, conclude come segue:

“(…) Tanto argomentato, si ritiene che la scelta di ripetere la votazione conclusasi con un pari numero di voti favorevoli e di astensioni, pur se non formalmente prevista dal regolamento del consiglio comunale di Moena, risulti coerente con l'esigenza di assicurare economicità nell'attività amministrativa e salvaguardarne l'efficienza (qui, in relazione allo svolgimento dei lavori degli organi collegiali) e risponda alla finalità di conservazione dell'efficacia degli atti.”

Il medesimo parere per quanto riguarda il presunto vizio di legittimità del procedimento relativo alla seduta della Commissione urbanistica comunale riporta quanto segue:

“L'articolo del regolamento che disciplina il funzionamento delle commissioni consiliari precisa chiaramente che le sedute delle commissioni possono essere tenute in forma non pubblica in tre soli casi: 1. per la trattazione di argomenti che comportano giudizi sulle qualità ed attitudini di una o più persone; 2. quando la pubblicità dell'adunanza possa essere di pregiudizio agli interessi pubblici; 3. negli altri casi in cui tale procedura viene consentita dal Consiglio comunale all'atto

della costituzione della commissione: non quindi a discrezione della commissione stessa ma per casistiche/tipologie di atti individuati in via generale dal consiglio comunale.

Delle tre ipotesi individuate dal regolamento, si deve supporre che l'Amministrazione abbia inteso sussistente la seconda (possibilità di grave pregiudizio per l'interesse pubblico), ritenendo sussistenti fondate ragioni di segretezza. In stretta osservanza del regolamento, le motivazioni che legittimano la segretezza delle sedute delle commissioni dovrebbero essere individuate nel provvedimento costitutivo della commissione o per regolamento; la riservatezza deve intendersi infatti come una eccezione alla regola generale delle pubblicità dei lavori che si applica sia al consiglio sia agli organismi che ne costituiscono articolazioni, come è il caso delle commissioni, e che esprimono le proprie funzioni (consultive, di elaborazione) come fasi infraprocedimentali dell'attività deliberativa finale del consiglio stesso."

Relativamente al presunto mancato rispetto del termine previsto dall'articolo 37, comma 4, della l.p. n. 15/2015, va richiamato che il Comune aveva pubblicato l'avviso di adozione e deposito della variante all'albo e sito internet per trenta giorni senza pubblicità su un quotidiano locale. A seguito della richiesta del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio aveva assicurato anche la pubblicazione dell'avviso su un quotidiano, ridepositando per ulteriori 30 giorni la variante dal 7 ottobre 2016 al 6 novembre 2016. Le due osservazioni pervenute nel periodo di deposito che, come sopra rappresentato, è stato reiterato, sono pervenute due osservazioni. Dal 24 novembre 2016 al 4 dicembre 2016 il Comune ha provveduto a depositare le due osservazioni pervenute, per eventuali osservazioni a esse correlate. Nonostante alcune incertezze procedurali, il Comune di Moena ha comunque assicurato il deposito degli atti di piano e il deposito delle osservazioni pervenute secondo le modalità previste dalla l.p. n. 15/2015, che fissa al riguardo termini perentori nell'ottica in ogni caso di perseguire la conclusione del procedimento amministrativo di adozione definitiva del piano, comunque avvenuta nei termini di cui all'articolo 38, comma 8 della l.p. n. 15/2015.

Il Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio, esaminati i contenuti della variante definitivamente adottata, alla luce del parere positivo già formulato e delle valutazioni del Servizio Autonomie locali sopra riportate che si ritengono consentire il riavvio e quindi la conclusione del procedimento di variante al PRG, si è espresso favorevolmente all'approvazione della variante in argomento.

Conseguentemente a quanto sopra si propone alla Giunta provinciale l'approvazione della variante al piano regolatore generale del Comune di MOENA per l'applicazione dell'articolo 105 della l.p. 4 agosto 2015, n. 15, come adottata definitivamente con deliberazione consiliare n. 3/1 di data 30 gennaio 2017, negli elaborati allegati parte integrante e sostanziale alla medesima deliberazione.

Si dà atto che il procedimento di approvazione della variante al PRG del Comune di MOENA in oggetto, della durata di 60 giorni, ha avuto inizio il 10 febbraio 2017 (giorno successivo alla data di arrivo degli atti di adozione definitiva) e, tenendo conto delle sospensioni intervenute per richiesta di approfondimenti e integrazioni della documentazione di variante da parte della Provincia, è da ritenersi concluso dalla data della presente deliberazione.

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la L.P. 07.08.2003, n. 7;
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5;

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
23 MAG. 2017
Trento, li

IL DIRETTORE
Elena Garbani





vista la L.P. 04 08 2015, n. 15;

- a voti unanimi, legalmente espressi,


d e l i b e r a

- 1) di approvare la variante al piano regolatore generale del Comune di MOENA per l'applicazione dell'articolo 105 della l.p. 4 agosto 2015, n. 15, adottata in via definitiva con deliberazione consiliare n. 3/1 del 30 gennaio 2017 negli elaborati che formano parte integrante e sostanziale della medesima deliberazione;
- 2) di dare atto che il procedimento di approvazione della variante al PRG del Comune di MOENA in oggetto è da ritenersi concluso dalla data del presente provvedimento;
- 3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma di legge.

710-036 - 015 01 0712040 2-011

01/02/2017

01/02/2017



Adunanza chiusa ad ore 11:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
F.to Ugo Rossi

IL DIRIGENTE
F.to Enrico Menapace

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Trento, li

23 MAG. 2017

IL DIRETTORE

Elena Garbari

